

N. 1632

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MIGONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 NOVEMBRE 1996

Norme relative al trasporto a mezzo *autocaravan*

ONOREVOLI SENATORI. - Il *camper* non è solo un moderno veicolo sempre più utilizzato dalle famiglie a scopo turistico per viaggi, soggiorni e vacanze, ma spesso è l'unico mezzo che consente a quanti sono portatori di *handicap* di poter gestire, senza problemi, il loro tempo libero e, nei casi più gravi, consente ai loro familiari di organizzare viaggi e soggiorni senza le limitazioni alle quali spesso sono soggette le persone minorate.

È noto che, nonostante quanto indicano le specifiche leggi, l'utilizzo dei mezzi pubblici, l'accesso ai locali pubblici, soprattutto alberghi e ristoranti, non è sempre agevole per le persone portatrici di *handicap*. E non sono infrequenti episodi di mortificante ed inaccettabile intolleranza.

Il *camper* non solo consente i trasferimenti in piena libertà, ma, grazie alla sua capacità abitativa, consente anche la massima autonomia.

È recente il definitivo pronunciamento che afferma il diritto degli invalidi ad ottenere il contrassegno che consente non solo la circolazione, ma anche la sosta temporanea nei centri chiusi al traffico. In tale sen-

so vanno letti gli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978 n. 384, in base ai quali, quando nei centri urbani è sospesa la circolazione dei veicoli, i comuni devono consentire ai minorati fisici di circolare e di sostare liberamente tranne che nelle corsie preferenziali.

In questa ottica non ha senso che i portatori di *handicap* o comunque coloro che hanno familiari riconosciuti invalidi che sono proprietari di un *camper*, siano soggetti ad una supertassa per un mezzo a servizio di un minorato, in controtendenza alla più recente legislazione.

L'approvazione del presente disegno di legge, pur rispondendo ad una esigenza di giustizia e solidarietà verso quanti sono portatori di *handicap*, influisce in modo irrilevante nei confronti dell'Erario.

Infatti, secondo una indagine svolta, solo il 3-4 per cento dei *camper* in circolazione sono utilizzati da minorati.

È per questo, onorevoli senatori, che vi sottoponiamo il seguente disegno di legge, nell'intento di ottenerne la sollecita approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Gli *autocaravan* vengono considerati, per la propria peculiarità, mezzo privilegiato per il trasporto di soggetti affetti da *handicap*.

Art. 2.

1. Le amministrazioni comunali, in sede di regolamentazione dei parcheggi di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, provvedono ad individuare apposite aree di sosta per gli *autocaravan*.

2. In tale circostanza vengono pure individuati parcheggi, di idonea ampiezza, anche all'interno dei centri abitati, e comunque in prossimità di fermate dei mezzi di linea abilitati al trasporto di soggetti portatori di *handicap*, atti a consentire la sosta anche prolungata degli *autocaravan* che espongono il contrassegno che individua la presenza di soggetti affetti da invalidità riconosciuta.

Art. 3.

1. La tassa speciale erariale annuale di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, non è dovuta se il proprietario dell'*autocaravan* risulta essere riconosciuto quale invalido civile, cieco civile o sordomuto.

2. Tale tassa non è altresì dovuta qualora un soggetto riconosciuto invalido civile, cieco civile o sordomuto faccia parte del nucleo familiare del proprietario dell'*autocaravan*. L'esistenza del requisito per l'esonero dal pagamento di tale tassa deve essere certificata dall'ufficio invalidi civili della prefettura territorialmente competente.

